SENT. 54/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO	Presidente
Ida CONTINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere relatore
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Ilaria CHESTA	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa, iscritti al **n. 61928** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n. 141/2024, depositata il 28/8/2024 e notificata il 23/9/2024

promossi da:

- **PODDA Alberto**, nato a San Gavino Monreale (CA) il 12/5/1977, c.f. PDDLRT77E12H856G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Manca Bitti (pec: guido@pec.mancabitti.it) e Matilde Mura (pec: matildemura@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n°19;

[APPELLANTE]

- **META VENTURES SRL** (già ZERNIKE META VENTURES SpA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ing. Luigi Amati, con sede in Roma, Viale Umberto Tupini n. 116, P.I. 01344390552, rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti prof. Salvatore Dettori (c.f. DTTSVT71E14I452V), Fabiana Fiorani (c.f. FRNFBN73D42H501U) e Maria Grazia Elisabetta Trabucco (c.f. TRBMGR72E56H501N), con studio in Roma, corso del Rinascimento n. 24, con richiesta di ricevere comunicazioni e notificazioni agli indirizzi PEC salvatoredettori@ordineavvocatiroma.org, fabianafiorani@ordineavvocatiroma.org, mge.trabucco@legalmail.it ed il numero di fax: 06.97615477;

[APPELLANTE INCIDENTALE]

- **BONANNI Roberto**, nato a Terni il 13/11/1964, c.f. BNNRRT64S13L117P, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Galletti (c.f. GLLNNN70S23H501E) e Chiara Mestichelli, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Galletti in Roma, via Francesca Denza n 3 (per comunicazione di cancelleria: pec antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org e chiara.mestichelli@pecavvocatirieti.it)

[APPELLANTE INCIDENTALE]

contro

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore;*
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale pro-tempore;

e nei confronti di

- **KILO s.p.a.** (già Kilo s.r.l.), P.I. 02107940922, in fallimento, con sede legale in Villacidro (SU), zona industriale S.P. 14 bis Km 45, in persona del curatore fallimentare Gianluca Fadda (c.f. FDDGLC61M17L219V), domiciliato in Cagliari, Via San Benedetto n. 57, non costituita in primo grado.

VISTI gli atti d'appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 19 febbraio 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Matilde Mura, in rappresentanza di PODDA Alberto, gli Avv.ti prof. Salvatore Dettori, Fabiana Fiorani e Maria Grazia Elisabetta Trabucco, in rappresentanza di META VENTURES srl, l'Avv. Antonino Galletti, in rappresentanza di BONANNI Roberto, e il Pubblico ministero, v.p.g. Alfio Vecchio.

FATTO

Con la sentenza n. 141/2024, depositata il 28/8/2024 e notificata il 23/9/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna esitava il giudizio di responsabilità amministrativa promosso in relazione a una complessa operazione di ausilio finanziario, in favore della società KILO s.p.a. (che, in data 9/8/2011, aveva mutato veste, trasformandosi in s.r.l.), posta in essere dal fondo di venture capital, *Ingenium Sardegna*, costituito dalla Regione Autonoma Sardegna, ai sensi della L.R. del 29 maggio 2007 n. 2, art. 25 (Legge Finanziaria 2007).

Detto fondo era destinato a sostenere i processi di crescita e innovazione di PMI, nell'ambito del POR-FESR Sardegna 2007/2013, con una provvista finanziaria pariteticamente mista pubblica-privata. In particolare, l'ausilio finanziario era previsto per l'avvio (*seed financing*, ossia l'investimento nella fase di sperimentazione dell'idea innovativa, quando è ancora da dimostrare la validità tecnica del prodotto/servizio), lo sviluppo (*start up financing*: ossia l'investimento finalizzato all'avvio dell'attività, quando non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto/servizio, ma esiste già almeno un prototipo) e l'espansione (*expansion financing*: ossia l'investimento finalizzato alla crescita e all'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo), garantendo un'adeguata capitalizzazione delle iniziative imprenditoriali, attraverso incrementi del patrimonio netto (con sottoscrizioni a pagamento del capitale sociale) .

Nell'anno 2009, la ZERNIKE META VENTURES s.p.a. (di seguito «ZERNIKE»), società finanziaria specializzata nella finanza per l'innovazione e la creazione di nuove imprese, a seguito di gara, era stata individuata quale gestore del fondo.

Il regolamento del fondo, approvato in data 14/7/2009, demandava al gestore, fra l'altro, la valutazione ed eventuale ammissibilità delle proposte progettuali (business plan) nonché la definizione dell'iter dell'investimento e del disinvestimento, ponendo stringenti vincoli valutativi e operativi, fra cui il divieto di investire in imprese in difficoltà, il divieto di porre in essere operazioni di mero rifinanziamento e/o riscadenzamento del passivo delle

imprese.

La società KILO s.p.a., attiva dall'inizio del 2000 nell'attività di lavorazione e commercializzazione di materiali ferrosi e alluminio, totalitariamente partecipata dal 21/4/2006, in persona del socio e amministratore unico PODDA Alberto, in data 22/12/2010 deliberava un aumento gratuito del capitale sociale, da € 99.000,00 a € 2.275.000, da assegnarsi al socio unico PODDA, mediante utilizzo parziale (€ 2.176.000,00) della riserva di rivalutazione, nonché un aumento a pagamento del capitale sociale, da € 2.275.000,00 a € 3.200.000,00, da offrirsi in opzione ai soci alla pari oppure, in ipotesi di rinuncia del diritto di opzione, da offrirsi a terzi, con sovrapprezzo di € 275.000,00.

In data 6/12/2010 veniva stipulato il contratto d'investimento tra ZERNIKE e PODDA Alberto, con il quale il soggetto "gestore" si impegnava a mettere a disposizione della società KILO, a titolo di capitale e di sovrapprezzo, la somma di € 1.200.000,00, mentre PODDA Alberto si obbligava a erogare, a favore della stessa ZERNIKE, la somma complessiva di € 600.000,00, da utilizzare per la sottoscrizione di una parte dell'investimento del soggetto "gestore".

Unitamente al contratto venivano anche sottoscritti i patti parasociali che prevedevano precisi obblighi in capo alle parti (società di "gestione" e beneficiario), a garanzia del buon fine dell'investimento, ovvero:

— la realizzazione, da parte della società partecipata KILO s.r.l., del programma di attività descritto nel documento denominato *"Business Plan*',

— l'utilizzo delle risorse versate, sia a titolo di capitale sociale (€ 925.000,00), sia a titolo di sovrapprezzo (€ 275.000,00), per il raggiungimento

degli obiettivi dell'impresa indicati nel *"Business Plan"*,

— l'obbligo di nomina di un consiglio di amministrazione, di cui uno o più membri designati da parte della ZERNIKE;

— la deliberazione da parte del consiglio di amministrazione su alcune materie con il voto favorevole del consigliere designato dalla ZERNIKE;

— la descrizione del programma di attività della società partecipata all'interno del documento denominato "Programma di Attività";

— la possibilità di esercitare il controllo sull'andamento dell'attività d'investimento della ZERNIKE, con l'obbligo, da parte della KILO s.r.l., di fornire alla prima, entro il 31 marzo di ogni anno, il budget annuale relativo all'esercizio in corso e, con cadenza trimestrale, i dati informativi inerenti alla gestione; inoltre, era previsto l'ulteriore obbligo di fornire chiarimenti scritti e motivati alla ZERNIKE META VENTURES S.p.A., in ordine a eventuali scostamenti in senso negativo dalla redditività prevista nei relativi budget;

— la dichiarazione di garanzia, da parte di PODDA Alberto, che la situazione patrimoniale della KILO s.r.l., allegata ai patti, era reale e veritiera, nonché conforme alle scritture contabili, redatta secondo corretti principi contabili; in aggiunta, il socio PODDA garantiva l'assenza di passività non dichiarate, nonché la regolarità degli adempimenti fiscali.

Nell'ambito del programma di investimenti l'aumento del capitale sociale per € 1.200.000,00 euro, di cui € 275.000,00 quale sovrapprezzo, era versato in tre tranches:

- € 231.250,00, in data 27/12/2010;

- € 275.000,00, in data 29/12/2010;

- € 693.750,00, in data 3/6/2011.

In esito a tale operazione, il capitale sociale di complessivi € 3.200.000,00 era distribuito tra PODDA Alberto e la ZERNIKE META VENTURES S.p.A., rispettivamente, nelle quote del 71,09% e del 28,91%.

Gli approfondimenti istruttori che avevano condotto anche all'avvio di un procedimento penale, per i reati di bancarotta fraudolenta e peculato, avevano evidenziato che la società KILO S.r.l., all'epoca della presentazione della domanda di accesso al Fondo (a fine esercizio 2010), mostrava tutti i sintomi di una impresa in crisi; infatti, dopo poco più di un anno dall'erogazione dell'ultima tranche del finanziamento (in data 3/6/2011), era stata posta in liquidazione (11/10/2012) e poi dichiarata fallita (23/4/2014). Inoltre, era emerso che le risorse finanziarie immesse nella società erano state destinate, anziché alla realizzazione del programma di sviluppo:

- a ripianare parzialmente il debito societario verso le banche, per un totale di € 880.000,00;
- a finanziare la società partecipata KILO Service s.r.l. nella misura di euro 50.000,00;
- al pagamento di fornitori nella misura di euro 212.964,95;
- al versamento di caparre per euro 20.000,00 nell'operazione TORO RE s.r.l.;
- alla restituzione allo stesso gestore del Fondo, previ giroconti dalla KILO al PODDA, una frazione, pari a € 179.237,60, della prevista quota di cofinanziamento.

La Procura regionale, in tale scenario, ravvisava due poste di danno:

- La prima, di consistenza pari a € 600.000,00, corrispondente alla porzione dell'agevolazione proveniente dalla provvista finanziaria pubblica, erogata in contrasto con le finalità che avrebbero dovuto

giustificare l'iniziativa di sostegno, e

- la seconda, di consistenza pari a € 135.000,00, corrispondente alla commissione di gestione indebitamente percepita dal gestore.

Detto danno, a opinione della Procura, avrebbe dovuto essere distribuito, in base alla prospettazione principale, con vincolo di solidarietà, in ragione della connotazione dolosa delle condotte, tra la società KILO, in fallimento, beneficiaria del finanziamento, PODDA Alberto, all'epoca dei fatti amministratore unico della società, nonché BONANNI Roberto, all'epoca dei fatti consigliere delegato della società ZERNIKE, che si era materialmente occupato dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti per l'accesso al Fondo, per avere intenzionalmente operato, pur nella consapevolezza della grave crisi finanziaria in cui versava la società beneficiaria e, dunque, della carenza dei presupposti per fruire dei finanziamenti in questione, al fine di consentire alla stessa società l'accesso al Fondo Ingenium Sardegna e l'utilizzo delle risorse pubbliche acquisite per finalità diverse rispetto a quelle cui erano destinate, nonché di fare conseguire alla società di gestione ZERNIKE la commissione di gestione.

Del danno, poi, avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere, sempre secondo la Procura agente, in via sussidiaria, per colpa grave, anche la società ZERNIKE, per avere omesso appropriate verifiche sull'attività istruttoria, preliminare per accedere al Fondo Ingenium Sardegna. In particolare, a essa veniva contestato di non avere realizzato adeguati controlli sull'operato del consigliere BONANNI e sulla documentazione istruttoria dallo stesso prodotta al termine delle varie fasi che avevano scandito la procedura di verifica del possesso in capo alla società KILO S.r.l. dei requisiti per l'accesso

al Fondo. L'esito positivo della fase istruttoria era risultato del tutto ingiustificato e sintomatico di una negligenza inescusabile, considerato che il *management board* era l'organo competente ad assumere le decisioni d'investimento, era composto dai consiglieri del CdA, e aveva le necessarie competenze per valutare la proposta formulata dal *fund manager*.

In subordine, ferma la responsabilità solidale a titolo di dolo della società beneficiaria in fallimento e del suo amministratore, la Procura regionale contestava a BONANNI Roberto insieme alla società ZERNIKE, nella misura del 50% ciascuno, la responsabilità sussidiaria per colpa grave nella causazione del danno patito dalla Regione Sardegna per l'inescusabile negligenza concretizzatasi, in violazione di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con la Regione e dal relativo Regolamento, nel non avere curato con la dovuta diligenza e perizia l'attività istruttoria finalizzata a verificare la ricorrenza in capo alla società KILO S.r.l. (ora KILO S.p.a.) dei prescritti requisiti per accedere al Fondo Ingenium Sardegna. La grave negligenza manifestatasi nell'esprimere parere favorevole all'accesso al Fondo, nonostante le evidenti criticità riscontrabili dalla documentazione contabile della società, aveva consentito alla società KILO s.r.l., in evidente stato di difficoltà secondo la nozione comunitaria, di fruire delle risorse pubbliche in questione e di impiegarle per finalità totalmente differenti rispetto a quelle cui dovevano essere destinate.

Il primo giudice, con la sentenza n. 141/2024:

- dichiarata la contumacia della KILO s.p.a.;
- rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal BONANNI rispetto alla porzione di giudizio riguardante la quota di

danno concernente il corrispettivo riconosciuto alla ZERNIKE, a titolo di commissione per la gestione della pratica di finanziamento;

- rigettata l'eccezione di inammissibilità della citazione per tardività del suo deposito, rispetto al termine previsto dall'art. 67, comma 5, c.g.c., inizialmente sollevata dal BONANNI e poi proposta, a seguito degli elementi emersi nel corso dell'accertamento istruttorio disposto in corso di causa, anche dagli altri resistenti. E ciò sulla base della considerazione che la Procura agente avesse correttamente considerato computato il termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione, considerando il momento in cui si era perfezionata la notifica rinnovata nei riguardi del BONANNI dell'invito a dedurre (7/6/2022), benché lo stesso avesse ricevuto la precedente notifica di quell'atto (16/4/2022) ma di tale accadimento la Procura non aveva ricevuto rituali riscontri;
- respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità e indeterminatezza dell'addebito di responsabilità per *culpa in vigilando,* formulata dalla ZERNIKE, rilevando che era stato compiutamente rappresentato che alla stessa era stato ascritto di non avere esercitato adeguati controlli sulle risultanze istruttorie del Fund Manager ai fini della concessione dell'aiuto economico, a fronte di significative irregolarità che avrebbero dovuto essere colte dal *management board;*
- rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da tutti i resistenti sulla base della considerazione che, essendo ravvisabile un doloso occultamento, l'esordio della decorrenza del termine quinquennale aveva avuto luogo in data 16/10/2019, allorquando era stato trasmesso

il rapporto conclusivo delle indagini della Guardia di Finanza, attraverso il quale era stata fornita una ricostruzione qualificata delle illegalità riscontrate, con il disvelamento delle circostanze ostative al conseguimento del contributo. Peraltro, veniva svalutata la rilevanza delle note trasmesse dall'Amministrazione regionale al soggetto gestore il 9/4/2013, il 9/5/2014 e il 20/4/2016, in quanto l'Ente non era in grado di cogliere gli aspetti distorsivi della vicenda, dal momento che il danno, nella sua configurazione di illegalità, in quanto frutto di un comportamento ingannevole, non era oggettivamente conoscibile in concreto ed era evidenziata l'unicità del regime della prescrizione nonostante l'eterogeneità delle posizioni dei convenuti;

nel merito, la Sezione reputava fondata la pretesa azionata dall'Ufficio requirente, affermando come emergesse chiaramente, dalla disamina degli atti, la responsabilità dei convenuti che, a diverso titolo, avevano concorso al prodursi della perdita a carico delle risorse erariali, che sono state illegittimamente distolte dalle finalità di sviluppo economico cui dovevano essere per legge devolute.

Pertanto, all'esito del minuzioso esame delle condotte contestate, accoglieva parzialmente le domande condannando:

- in via principale, a titolo di dolo e in solido tra loro, la KILO S.p.a. (già S.r.l.), in fallimento, PODDA Alberto, in proprio e quale Amministratore della suddetta società all'epoca dei fatti, e BONANNI Roberto, per l'importo di € 735.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, la ZERNIKE META

VENTURES S.P.A., attualmente META VENTURES S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 220.500,00 (pari al 30% dell'intero, tenuto conto del minore contributo causale riconducibile alla relativa condotta), oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Avverso tale sentenza, con separati atti, proponevano appello PODDA, BONNANNI e ZERNIKE META VENTURES S.p.a., ora META VENTURES s.r.l. (in seguito per brevità solo "ZERNIKE").

Tutti gli appellanti, in via pregiudiziale, reiteravano (con i rispettivi primi motivi di gravame) l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 67, comma 5. c.g.c.

A opinione degli appellanti, infatti, la Procura aveva scorrettamente calcolato il termine di 120 giorni per il deposito della citazione, ritenendo che lo stesso decorresse dalla scadenza del termine per fornire deduzioni assegnato con l'invito notificato al BONANNI il 7/6/2022, a seguito del rinnovo della notificazione, benché la prima notifica del 16/4/2022 fosse regolarmente pervenuta all'intimato, tanto da indurlo a formulare in data 22/5/2022 richiesta di accesso al fascicolo del Pubblico Ministero e ad articolare deduzioni difensive con atto del 31/5/2022.

Inoltre, sempre tutti gli appellanti (terzo motivo di gravame per PODDA, secondo motivo per gli altri due appellanti incidentali BONANNI e ZERNIKE), contestavano il rigetto dell'eccezione di prescrizione, negando che avesse avuto luogo un occultamento doloso.

Pur con sfumature connesse alle peculiari posizioni, sostenevano che il termine quinquennale di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal pagamento

dell'ultima tranche del finanziamento (3/6/2011) o, tutt'al più, dal 28/2/2013, quando la società Zernike aveva comunicato alla Regione Sardegna la messa in liquidazione della società KILO, o dal 3/10/2012, quando la Regione aveva invitato la Zernike a provvedere al recupero delle risorse erogate, rilevando come *«Sulla base delle verifiche effettuate, con nota prot. 7922 del 27 settembre 2012 dell'Autorità di gestione, è stato comunicato alla Commissione europea la non ammissibilità dell'operazione in quanto non conforme allo strumento di "ingegneria finanziaria"»*, o dalla data del 9/4/2013, allorquando la Regione, rilevando la messa in liquidazione della KILO dal 22/10/2012, aveva invitato la ZERNIKE a *«provvedere urgentemente al disinvestimento della partecipazione in Kilo S.p.A. e al recupero delle risorse pubbliche erogate a valere sul PO FESR 2007-2013»*, o ancora, al più tardi, dal 6/3/2016, data del sequestro disposto nell'ambito del procedimento penale di tutta la documentazione inerente alla gestione del fondo e depositata presso l'ente regionale.

Con specifico riguardo alle contestazioni formulate dall'appellante principale PODDA, costui, con il secondo motivo, si doleva dell'affermata insussistenza dei requisiti di accesso al Fondo, affermando che la società non si trovava in "stato di difficoltà" al momento della presentazione della domanda (14/10/2010): il Giudice di primo grado, in realtà, si era basato su relazioni della Guardia di Finanza e del Curatore fallimentare che tenevano conto di accadimenti successivi alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici.

Contestava, poi, la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che le somme oggetto del finanziamento fossero state utilizzate per finalità estranee a quelle

che giustificavano l'istituzione del fondo, affermando che le risorse erogate dal fondo, conformemente alle direttive attuative della deliberazione della giunta regionale n°51/25 del 24 settembre 2008, potevano essere utilizzate anche per operazioni finalizzate "a fornire capitale circolante aggiuntivo".

Infine, censurava l'attribuzione della responsabilità a titolo di dolo, rilevando che non aveva mai celato i dati contabili relativi allo stato economico finanziario e patrimoniale in cui versava la società Kilo e aveva fornito agli organi preposti al controllo tutti gli elementi idonei a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti autodichiarati.

Concludeva chiedendo:

«- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per tardivo deposito della stessa;

- sempre in via preliminare, in subordine, dichiarare estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto al risarcimento del danno erariale azionato dalla Procura;

- con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

- nel merito, in via di ulteriore subordine rispetto al punto che precede, respingere tutte le domande della Procura, mandando assolto il signor Alberto Podda da ogni addebito;

- in via di ulteriore subordine rispetto a tutti i punti di cui sopra, ridurre l'importo oggetto della condanna a carico del signor Podda, anche facendo uso del proprio potere riduttivo».

Con appello incidentale (notificato in data 22/11/2024 e depositato in data 16/12/2024), BONANNI Roberto, con riferimento al merito (terzo motivo di

gravame), argomentava l'insussistenza del comportamento gravemente inadempiente a lui ascritto, l'omessa valutazione e/o travisamento delle prove documentali prodotte nel giudizio di merito, l'insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale.

In particolare, rilevava che all'epoca in cui svolse l'istruttoria sulla pratica KILO, ossia nell'autunno del 2010, l'ultimo bilancio depositato era quello relativo all'esercizio 2009. Dall'esame degli ultimi bilanci all'epoca depositati (ossia quelli relativi agli esercizi 2008 e 2009) non emergeva che la società KILO versasse in una situazione di difficoltà (anche secondo la relazione del curatore fallimentare detti esercizi mostravano un disequilibrio non grave).

Inoltre, nel 2010 mancava un protocollo operativo che dettasse le verifiche demandate al Fund Manager, introdotto solo successivamente, nel settembre 2012, con l'avvento del Manuale Operativo.

Infine, svolgeva considerazioni sulla correttezza dell'istruttoria anche con riferimento alla finalità dell'investimento.

Con il quarto motivo di appello, censurava l'esclusione della responsabilità degli organi regionali rappresentati dal Comitato consultivo e dal Responsabile di linea, negando che gli stessi fossero deputati, come sostenuto dal Giudice di prime cure, soltanto a effettuare controlli amministrativi, in quanto, attraverso la documentazione depositata, erano in grado di percepire l'eventuale condizione economica deficitaria della società, bloccando l'erogazione del finanziamento.

Ancora (quinto motivo di appello) contestava la sussistenza di una condotta negligente e violativa dei doveri di imparzialità e obiettività.

Infine, (sesto motivo di appello), in via subordinata, svolgeva considerazioni sull'insussistenza del dolo e sulla conseguente esclusione della solidarietà, sostenendo che l'eventuale responsabilità avrebbe potuto essere solo sussidiaria. Articolava, poi, specifiche considerazioni in ordine alla posta di danno riferita alla commissione di gestione, pari a € 135.000,00 conseguita dalla Zernike, rilevando che, poiché la pretesa restitutoria riguardava un rapporto contrattuale in essere tra il Soggetto gestore e la R.A.S., la stessa avrebbe dovuto essere circoscritta alle parti di tale rapporto.

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto:

«1. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di responsabilità in conseguenza dell'inammissibilità per tardività dell'atto di citazione, per violazione del termine di 120 giorni per l'instaurazione del giudizio, ex art. 67 del C.G.C.;

2. in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale;

3. nel merito, in via principale, rigettare la domanda di condanna al pagamento in favore della Regione Sardegna della somma di euro 735.000,00 oltre rivalutazioni, interessi e spese di giustizia formulata nei confronti di Roberto Bonanni, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni sopra compiutamente esposte;

4. nel merito, in via subordinata, rimodulare il quantum debeatur in ragione del grado di responsabilità accertato all'esito del presente giudizio e ritenere non dovuto quanto richiesto a titolo di commissione di gestione.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i.».

Con appello incidentale la META VENTURES srl (già ZERNIKE META VENTURES spa), prioritariamente, illustrava diffusamente le plurime iniziative intraprese per il recupero del credito di € 1.255.497,22, quale importo dell'investimento in Kilo spa, comprensivo quindi della parte pubblica per € 600.000,00, vantato nei confronti del PODDA (nonché nei confronti della garante Toro Re s.r.l.).

Inoltre, con il terzo motivo di appello, riproponeva l'eccezione di nullità della citazione per genericità e indeterminatezza dell'addebito *per culpa in vigilando,* affermando che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non era stato individuato il diverso contenuto dell'attività di controllo che, nello specifico, avrebbe dovuto svolgere la META VENTURES, posto che non vi era al riguardo alcuna previsione regolamentare e/o contrattuale applicabile che imponesse al Management Board compiti che andassero oltre le attività di disamina effettivamente espletate dal medesimo.

Nel merito (quarto motivo), si doleva dell'errato riconoscimento della colpa grave in capo al Soggetto Gestore. E ciò in considerazione della circostanza che le attività svolte da parte del Management Board erano pienamente aderenti al contenuto della Convenzione siglata con la RAS e dell'allegato Regolamento. Inoltre, evidenziava che nemmeno il merito delle valutazioni svolte dal Management Board potevano ritenersi censurabili, considerato che il programma imprenditoriale e il *business plan* erano stati correttamente soppesati, non vi erano segnali di decozione al momento della presentazione della domanda al fondo.

Contestava, poi, che avesse avuto luogo la restituzione della quota di

cofinanziamento per € 179.237,60, né direttamente dal PODDA né tantomeno con l'impiego di importi derivanti dall'operazione del Fondo Ingenium Sardegna.

Ancora, censurava l'asserita manifesta contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione della sentenza nella parte in cui relegava a un ruolo del tutto marginale e ininfluente la Regione, riconoscendo autonomia piena al Management Board: in realtà, l'architettura del piano di incentivazione alla finanza d'impresa prevedeva specifiche competenze in capo all'amministrazione regionale, a livello politico (Assessorato all'industria), a livello amministrativo (Direzione dello stesso Assessorato), a livello di centro di responsabilità: (Servizio delle politiche di Imprese) e a livello di controllo (Responsabile delle Linee di Attività).

Veniva anche argomentata:

- l'assenza di nesso causale: nell'eventualità in cui fosse stato ravvisabile un comportamento omissivo in capo a META VENTURES, la condotta del PODDA, successiva all'istruttoria e inimmaginabile a quel tempo per il Management Board della società META VENTURES, si poneva come causa esclusiva e determinante del fallimento della KILO e dunque del contestato danno causato all'erario;
- l'inattualità del danno per via delle condanne ottenute in sede civile al risarcimento del danno;
- la ricorrenza delle condizioni per il generoso ricorso al potere riduttivo.

Concludeva chiedendo:

«- In via preliminare: - dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 1, co. 2, legge n. 20/94 del diritto al risarcimento del danno erariale;

- dichiarare la nullità della citazione della Procura attrice per genericità ed indeterminatezza ex art. 86, co. 2, del Codice di giustizia contabile con conseguente lesione e pregiudizio del diritto di difesa;

- dichiarare l'inammissibilità della citazione della Procura attrice per tardivo deposito della stessa, avvenuto in data 16.12.2022.

- In via principale: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda di condanna a titolo sussidiario al pagamento in favore della Regione Sardegna della somma di euro 220.500,00 (euro duecentoventimilacinquecento/00) oltre rivalutazioni, interessi e spese di giustizia, azionata nei confronti della META Ventures Srl, mandando quest'ultima assolta per infondatezza e/o non sussistenza dell'illecito e/o irregolarità di sorta attesa la mancanza e l'assenza di prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari al sorgere della responsabilità risarcitoria, e/o per carenza dell'elemento psicologico;

- in ogni caso, accertare e dichiarare che l'odierna appellante non è responsabile di alcun danno all'Erario, con conseguente assoluzione della medesima da ogni addebito.

- In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisi la sussistenza della responsabilità contestata alla META Ventures srl, in ogni caso e comunque, limitare ulteriormente la condanna a titolo sussidiario al pagamento della somma di euro 220.500,00 (euro duecen-toventimilacinquecento/00), con riduzione quindi di detto importo già

diminuito dalla Corte di primo grado in parziale abbattimento della domanda della Procura erariale, tenendo conto dell'apporto causale e del relativo elemento soggettivo di tutti i convenuti anche alla luce e come da conclusioni della segnalazione di danno erariale del 14 gennaio 2020 della Guardia di Finanza di Cagliari.

- In ogni caso, con ogni più ampio uso del potere riduttivo dell'addebito.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio».

Con conclusioni depositate in data 28/1/2026, la Procura generale argomentava diffusamente l'infondatezza di tutti i motivi di gravame formulati dai tre appellanti chiedendo, previa riunione delle impugnazioni, il rigetto delle stesse.

Con memorie depositate, rispettivamente, in data 29/1/2026 e 6/2/2026, BONANNI e PODDA svolgevano ulteriori considerazioni in replica alle conclusioni della Procura generale, in particolare in ordine alla tardività dell'atto di citazione e alla prescrizione.

All'udienza del 19/2/2026, i difensori degli appellanti e il rappresentante della Procura generale enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d'udienza.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Riunione

In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.

2. Dichiarazione di contumacia

Va rilevato che, nel giudizio di appello, la KILO s.p.a., in liquidazione e in fallimento, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

Risulta, infatti, che sia le impugnazioni che il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione sono state ritualmente notificate, a mezzo pec, alla società in fallimento.

Pertanto, va dichiarata la sua contumacia, ai sensi dell'art. 93, comma 5, c.g.c.

In ogni caso, alla mancata assunzione di iniziative di impugnazione da parte della medesima società consegue il passaggio in giudicato delle statuizioni di condanna alla stessa specificamente riferite.

3. Tardività del deposito dell'atto di citazione

Tutti gli appellanti hanno articolato convergenti motivi di gravame avverso la statuizione della Corte territoriale con la quale erano state rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione in giudizio depositato oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 67, commi 5 e 6, c.g.c.

Per la valutazione di tale profilo, occorre prioritariamente ricostruire la contestata sequenza procedurale.

La Procura regionale, con atto datato 4/4/2022, aveva cumulativamente invitato a dedurre la KILO spa, PODDA Alberto, ZERNIKE META VENTURES srl (già spa) e BONANNI Roberto, assegnando loro il termine di 45 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto per l'eventuale deposito di deduzioni difensive e documenti.

Le notifiche nei confronti dei primi tre soggetti si erano perfezionate in data 8/4/2002, nei confronti dei primi due, e in data 14/4/2022, nei confronti del terzo.

Per il BONANNI la procedura di notifica aveva dato luogo a un'anomalia:

benché l'invito a dedurre fosse inequivocabilmente pervenuto nella disponibilità del destinatario in data 16/4/2022 (tant'è che, proprio facendo riferimento all' *«invito a dedurre emesso nell'ambito del procedimento n. V2018/00762 presso la Procura Regionale in intestazione e notificato in data 16.04.2022»*, aveva, dapprima, formulato - in data 22/5/2016 - istanza di accesso al fascicolo istruttorio, prontamente accolta dalla Procura, e, successivamente, - in data 31/5/2016 - presentato deduzioni difensive), l'Organo requirente, non avendo ottenuto dall'UNEP il riscontro documentale del perfezionamento della notifica, aveva proceduto al rinnovo dell'adempimento partecipativo.

La seconda notificazione, avviata in data 26/5/2022 (con la pertinente richiesta all'UNEP presso il Tribunale di Rieti, nel cui circondario continuava ad avere la residenza il BONANNI), si perfezionava in data 7/6/2022, con la consegna a mani dell'interessato dell'atto originariamente confezionato.

Ai fini del calcolo del termine per depositare l'atto di citazione, trattandosi di invito a dedurre emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti (cfr. art. 67, comma 6, c.g.c.), la Procura regionale assumeva che il momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato fosse quello della seconda notifica al BONANNI (7/6/2022).

E infatti, procedeva al deposito dell'atto di citazione in data 16/12/2022, dunque prima dello spirare del termine cadente il 19/12/2022 (tenendo conto del calcolo modulato sulla seconda notifica al BONANNI e considerando anche la sospensione dei termini durante il periodo feriale).

Il BONANNI, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione, ai sensi del disposto dell'art.

67, comma 5, c.g.c. Nel farlo versava in atti le copie delle relazioni di notificazione riferite a due atti di identico tenore.

Con ordinanza n. 87/2023 del 27/7/2023, la Corte territoriale disponeva incombenti istruttori a carico dell'UNEP, al fine di acquisire elementi di conoscenza sulle procedure di notificazione, assegnando anche a tutte le parti termini per produrre note difensive.

L'UNEP ottemperava all'incombente in data 17/8/2023 chiarendo, dopo aver illustrato le modalità di restituzione degli atti notificati al tempo dei fatti, che *«(...) il plico contenente l'atto recante il n.: 1065 Cron. Mod. A/00 con destinatario Corte dei conti Procura Regionale Cagliari risulta esser stato consegnato al Corriere di Poste Nazionali in data 22.04.2022 (...).*

Dall'esame del Registro Cronologico Mod. A/2022 risulta:

- che al n. 1065 in data 13.04.2022 è stata iscritta richiesta di notifica, da parte della Corte dei conti - Procura Regionale Sardegna, di un atto a Bonanni Roberto in proprio e a Bonanni Roberto n.q. entrambi all'indirizzo di Rieti via OMISSIS,

- che tale attività è stata espletata dal funzionario Unep Dott. OMISSIS in data 16.04.2022 mediante consegna di copia conforme a mani proprie (...)».

Con memoria depositata in data 19/10/2023, la Procura regionale esponeva le ragioni che l'avevano indotta a reiterare la notifica dell'invito a dedurre al BONANNI, evidenziando che

- in data 5 aprile 2022, era stato chiesto all'UNEP presso il Tribunale di Rieti di procedere alla notifica a BONANNI Roberto di tre diversi inviti a dedurre relativi ai procedimenti, rispettivamente, V2018/00356, V2018/00762 e I00188/2020;

- a seguito della ricezione della relata - riportante il numero cronologico 1065 - attestante l'avvenuta notifica a BONANNI Roberto dell'invito a dedurre relativo al proc. n. V2018/00356, il procuratore procedente aveva supposto che l'UNEP di Rieti non si fosse avveduto della molteplicità e diversità degli atti trasmessi e che, quindi, non avesse effettuato la notifica degli ulteriori inviti a dedurre (*«L'errore in cui risulta essere incorso l'UNEP di Rieti ha, a sua volta, indotto in errore questa Procura, convincendola che i rimanenti inviti a dedurre, seppure trasmessi insieme a quello regolarmente notificato il 16/4/2022, non fossero stati notificati e che fosse, dunque, necessario disporre la rinnovazione della notifica degli stessi»*);
- pertanto, in data 26 maggio 2022 si era determinata a effettuare il rinnovo della notifica degli inviti a dedurre relativi ai rimanenti procedimenti V2018/00762 e I00188/2020 a BONANNI Roberto, notifica poi perfezionata, per entrambi, in data 7 giugno 2022;
- non si era *«dunque, trattato di "un'inspiegabile" duplicazione di notificazioni già regolarmente effettuate, come sostenuto dalla difesa di BONANNI nell'udienza del 13/7/2023, proprio perché non sono state effettuate regolari notifiche in prima battuta né sono state restituite le relative relate, ma neppure di un espediente utilizzato per allungare i tempi a disposizione per esercitare l'azione di responsabilità erariale (...)»*.

In occasione dell'udienza di trattazione della causa, tutte parti svolgevano considerazioni sulla inammissibilità dell'atto di citazione.

La Sezione territoriale ha rigettato l'eccezione affermando che *«in assenza del*

solo documento idoneo a comprovare l'avvenuta notificazione dell'atto, ai sensi del medesimo art. 148 c.p.c., non surrogabile secondo i richiamati insegnamenti della Corte di cassazione, l'originario procedimento di notifica appare irrimediabilmente viziato da giuridica inesistenza e non da mera irregolarità (...).

Ciò comporta che debba reputarsi legittimo l'operato della Procura, che ha disposto la riattivazione delle operazioni di notifica affinché fossero realizzati tutti i presupposti per il regolare incardinamento del processo, nei confronti sia dell'interessato, sia degli altri destinatari dello stesso invito a dedurre (...).

D'altro canto, ad avviso del Collegio, (...) non potrebbe attribuirsi alla dichiarazione, da parte del prevenuto, di avere ricevuto l'atto in una determinata data, in sede di deposito delle controdeduzioni, senza tuttavia produrre il relativo documento, un valore dimostrativo alla stregua della stessa relata, né un effetto sanante rispetto alla sua materiale inesistenza; la asserita conoscenza dell'atto, pur consentendo al destinatario di esercitare le proprie facoltà difensive nell'ambito della fase pre-processuale, compreso l'accesso al fascicolo, non potrebbe acquisire la forza probatoria piena che è propria dell'attestazione di notificazione da parte di un pubblico ufficiale, laddove da ciò dipendano effetti decadenziali connessi all'inosservanza di termini perentori, che esulano dalla disponibilità d(e)l soggetto nel cui interesse sono stabiliti, andando per altro ad influire anche sulla posizione degli altri convenuti.

In proposito, nel rilevare che l'unica relata formata dall'Ufficiale giudiziario è quella apposta sulla copia dell'atto consegnata al Bonanni, deve comunque osservarsi che tale documento è stato esibito per la prima volta, in estratto, in

occasione della costituzione in giudizio (...).

Nella specie l'assenza della restituzione alla Procura della copia munita di tale certificazione, in quanto materialmente non redatta, rende evidente che il Requirente non poteva disporre della prova legale che la notifica fosse stata regolarmente eseguita, circostanza che non avrebbe potuto essere desunta dalla notizia risultante dalle attività di difesa esercitate dall'interessato.

Per tutte queste ragioni, deve giudicarsi corretto l'operato del Pubblico Ministero che, nella situazione come sopra illustrata, ha proceduto a una nuova notifica, la quale deve ritenersi legittimamente eseguita, con conseguente tempestività del deposito della domanda giudiziale».

Tale statuizione è stata oggetto di critiche da parte di tutti gli appellanti.

In primo luogo, occorre chiarire, ribadendo l'orientamento già manifestato da questa Sezione (cfr. sent. n. 7/2026), che anche gli appellanti non attinti da una notificazione contestata (nella specie, quella riguardante il BONANNI), ma potenzialmente pregiudicati dalle conseguenze irradiantisi dalla stessa, sono legittimati a sollevare doglianze su un aspetto dell'adempimento partecipativo che ha specificamente riguardato un coinvitato: quella notificazione, infatti, finendo per condizionare, per espressa previsione normativa (art. 67, commi 5 e 6, c.g.c.), l'ammissibilità dell'atto di citazione, innesca l'interesse a dolersene in capo a tutti i soggetti nei confronti dei quali è stato emesso contestualmente l'invito a dedurre.

In altri termini, sebbene possa sembrare un'anomalia la contestazione di una notificazione a opera di una parte diversa da quella che è stata destinataria dell'atto la cui notificazione si assume viziata, deve essere considerato che, attraverso l'articolazione di doglianze sul procedimento notificatorio di un

atto destinato a un altro convenuto, i promotori della contestazione mirano a tutelare ragioni proprie.

Poiché l'art. 67, comma 5, c.g.c. consente l'adozione di atti cumulativi («nei confronti di più persone») e modula, in tale evenienza, la tempistica dell'avvio del giudizio (il termine per il deposito dell'atto di citazione è espressamente ancorato *«al momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato»*), ogni soggetto coinvolto dall'iniziativa della Procura regionale è legittimato a sindacare anche la correttezza degli adempimenti partecipativi eseguiti nei confronti degli altri soggetti contestualmente invitati a dedurre.

Quindi, la contestazione è pienamente compatibile con la previsione contenuta nell'art. 45, comma 2, c.g.c. secondo cui *«Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso (...)»*.

Inoltre, in disparte la dirimente considerazione secondo cui rientra nei poteri officiosi del giudice valutare il rituale innesco del processo esaminando la ritualità di adempimenti assististi da una previsione di "inammissibilità" (rilevabilità anche d'ufficio che salvaguarderebbe anche le parti che non avessero formulato la pertinente eccezione), occorre considerare che solo dopo l'ordinanza con la quale la Sezione ha evidenziato la sussistenza dell'anomalia del processo di notificazione dell'invito al BONANNI, tutti gli odierni appellanti sono stati posti nella condizione di conoscere l'esistenza del problema e di articolare specifiche deduzioni per contrastare la pretesa azionata dalla Procura regionale.

Ciò chiarito, ai fini dell'esame della doglianza, assume rilievo la circostanza che, al di là delle pur innegabili preoccupazioni della Procura regionale circa

il buon esito della originaria notificazione dell'invito a dedurre nei confronti del BONANNI – preoccupazioni che potevano pure giustificare, nell'ottica del requirente, l'assunzione di iniziative massimamente tutelanti quale il rinnovo di una notificazione non corroborata da documentazione di riscontro che ne attestasse la rituale esitazione – tuttavia la presentazione di un'istanza di accesso al fascicolo istruttorio e, soprattutto, la presentazione di deduzioni difensive inequivocabilmente confezionate per il contrasto dei rilievi mossi, con l'espressa indicazione della ricezione dell'invito della cui conoscenza da parte del destinatario sussistevano perplessità, avrebbero dovuto indurre, quantomeno in via prudenziale, a considerare la prima notifica come regolarmente compiuta e cadenzare, in modo congruente, i passaggi procedurali e le scadenze successive.

In altri termini, sebbene la Procura nutrisse dubbi sulla regolarità della notifica dell'invito al BONANNI, una volta constatato che l'effetto partecipativo nei suoi confronti si era certamente realizzato, la stessa non poteva non modulare le proprie successive iniziative - che la disciplina di settore scandisce con termini il cui rispetto è previsto a pena di inammissibilità – considerando che quella prima notifica fosse andata a buon fine.

E ciò sulla base della considerazione che ogni ipotetica anomalia del processo notificatorio doveva ritenersi certamente sanata, alla stregua del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 44, comma 3, c.g.c. (che replica il disposto dell'art. 156, comma 3, c.p.c.).

Dunque, ove avesse voluto evitare di incappare nella decadenza di cui all'art. 67, comma 5, c.g.c., l'Organo requirente, impregiudicata la facoltà di rinnovare la notificazione per eliminare ogni ambiguità e neutralizzare ogni

eventuale, futura contestazione, avrebbe dovuto o chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 68 c.g.c., o depositare l'atto di citazione in giudizio entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile che, sulla base delle evidenze disponibili, era stato l'ultimo ad aver ricevuto la notificazione dell'invito a dedurre contestualmente emesso nei confronti di una pluralità di soggetti.

Avendo, invece, temporizzato l'avvio del giudizio sulla seconda notifica al BONANNI dell'invito a dedurre, il requirente ha finito per depositare l'atto di citazione oltre la soglia temporale prevista a pena di inammissibilità.

Occorre ulteriormente considerare che la previsione di inammissibilità, contenuta nell'art. 67, comma 5, c.g.c., è l'indicatore inequivoco della volontà legislativa di circoscrivere in modo rigoroso la tempistica dell'iniziativa della Procura regionale, mediante la fissazione di una soglia temporale invalicabile (ordinariamente, salva l'ipotesi della proroga ex art. 68 c.g.c.).

Tale soglia, siccome funzionale alla solerte attivazione del giudizio e, in definitiva, a garanzia delle ragioni degli invitati a non essere lasciati nell'incertezza di essere sottoposti a processo, non può ritenersi modificabile attraverso la scelta della Procura procedente di rinnovare una notificazione dubbia: avuto contezza che la notificazione sospettata di avere profili problematici ha comunque raggiunto lo scopo, l'Organo requirente è tenuto, a pena di inammissibilità, a modulare gli ulteriori passaggi procedurali considerando quella notifica come validamente esitata.

Restano assorbite le ulteriori questioni.

Conclusivamente, in accoglimento dei motivi di appello concernenti l'inammissibilità dell'atto di citazione con il quale è stato dato avvio al

giudizio innanzi alla Corte territoriale, deve essere annullata la porzione della sentenza non passata in giudicato (restano, cioè, immuni dall'effetto demolitorio le statuizioni riguardanti la condanna, ormai passata in giudicato, riguardanti la società KILO s.p.a. in fallimento).

Essendo stato il giudizio definito decidendo una questione pregiudiziale di rito, le spese di entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli separatamente proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla parzialmente la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott. Roberto Rizzi **Dott.ssa Rita Loreto**

f.to digitalmente **f.to digitalmente**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 23 MARZO 2026

p. IL DIRIGENTE

(dr. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco